


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 15
F / 98

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Sigg.ri:

- 1) S.E. PIERI dr. Silvio - Presidente
- 2) GRIECO dr. Angelo
- 3) CATALANO dr. Antonio
- 4) PIACENTINI avv. Piermaria
- 5) MILLEMAGGI COGLIANI avv. Chiarenza - Relatore
- 6) FALCONE avv. Pietro
- 7) BRACCHI dr. ing. Alberto



il 2° e il 3° Consiglieri di Cassazione; il 4°, il 5° ed il 6° Consiglieri di Stato; il 7° componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

- GIUDICI -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 1996 al n. 133

vertita

TRA

la Sig.ra _____, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Cicero e Giovanni Bottino ed elettivamente domiciliata in Roma, via V. Orsini, n. 25 Bis, presso l'Avv. Simona Napolitani

CONTRO

il Comune di _____ in persona del Sindaco in carica, rappresenta-

to e difeso dall'Avv. Salvatore Asere Milazzo, ed elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 4, presso lo studio dell'Avv. Orazio Licciardello

E NEI CONFRONTI

dell'Azienda municipalizzata Servizio Civico Acquedotto di _____ in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Francesco Cuscunà e Rosalba Murgò Liuzzo ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Paolo Barletta

OGGETTO DEL GIUDIZIO:

Annullamento dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 1996, notificata alla ricorrente il successivo 2 maggio, con la quale il Sindaco di _____ istituiva una zona di rispetto attorno al pozzo Di Natale "gestito" dalla Azienda in epigrafe, conseguentemente disponendo il divieto di attività e/o destinazione di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 6 D.P.R. 234 del 1988, per i terreni, tra cui quello di proprietà dei ricorrenti, ricadenti all'interno della zona medesima; nonché annullamento di ogni eventuale atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa, occorrendo, la deliberazione n. 91 del 22 luglio 1991 della Commissione amministratrice dell'Azienda anzidetta.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

All'udienza del 28 aprile 1997, appositamente fissata, l'Avv. Bottino per la parte ricorrente, l'Avv. Licciardello in sostituzione dell'Avv. Salvatore Asere Milazzo per il Comune di _____ e l'Avv. Napolitano in sostituzione dell'Avv. Liuzzo per la controinteressata, hanno precisato le rispettive

conclusioni come segue:

a) per la ricorrente, riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo, e cioè per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese;

b) per il Comune, ed il controinteressato, con riferimento ai rispettivi scritti difensivi, per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto del ricorso, con spese a carico della parte ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato in date 28 giugno e 1 luglio 1996 rispettivamente alla controinteressata ed all'Amministrazione in epigrafe, la Sig.ra [redacted] impugna, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 10 del 18 marzo 1996 notificata alla ricorrente il successivo 2 maggio, con la quale il Sindaco [redacted] istituiva una zona di rispetto attorno al pozzo Di Natale "gestito" dalla Azienda in epigrafe, conseguentemente disponendo il divieto di attività e/o destinazione di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 6 D.P.R. 234 del 1988, per i terreni, tra cui quello di proprietà dei ricorrenti, ricadenti all'interno della zona medesima; nonché annullamento di ogni eventuale atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa, occorrendo, la deliberazione n. 91 del 22 luglio 1991 della Commissione amministratrice dell'Azienda anzidetta.

Premesso in punto di fatto che l'Azienda municipalizzata Servizio Civico Acquedotto di [redacted] - che gestisce l'approvvigionamento idrico della città di [redacted] traendo acqua da 12 pozzi e da una sorgente per lo più di proprietà della stessa Azienda, per una portata complessiva massima di circa 380 l/s e che poco più del 10% di tale complessiva quantità viene fornita dal pozzo "Di Natale" di proprietà di terzi, dietro compenso in ragione della quantità emunta - fatto richiesto ai Sindaci dei comuni interes-

sati, con nota del 17 febbraio 1995, di adozione delle misure di salvaguardia imposte dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236 del 24 maggio 1988 a tutela degli impianti di captazione delle acque destinate al consumo umano, cui ha fatto seguito il provvedimento impugnato in questa sede, la ricorrente ne denuncia l'illegittimità, lamentando:

a) la violazione degli artt. 8 e 9 della L. reg. n. 10 del 1991, con la quale é stata recepita la L. n. 241 del 1990, per non esserle stato comunicato l'avvio del procedimento, che avrebbe dovuto proseguire con l'intervento eventuale dell'interessata e con l'obbligo della P.A. di valutare e motivare in ordine alla produzione di cui al successivo art. 11; e ciò anche ai fini della valutazione della sussistenza e legittimità dei presupposti di fatto e di diritto, fra cui anche la legittimità della captazione dal pozzo "Di Natale", messa in discussione in quanto, al riguardo, l'Azienda ebbe a stipulare una convenzione, in data 26 marzo 1992, sulla base di una deliberazione della Commissione Amministratrice del 22 luglio 1991 n. 91 che era stata vistata dall'organo di controllo, nel presupposto che fosse acquisito il parere di congruità del prezzo dell'acqua, il quale al contrario non risulta essere stato mai acquisito;

b) subordinatamente, l'illegittimità derivata sulla base della stessa deliberazione n. 91 del 1991, viziata con riferimento alla congruità del prezzo, contestata nella sede deliberante da uno dei partecipanti all'organo collegiale;

c) l'eccesso di potere, per i profili di contraddittorietà, incongruenza, illogicità manifesta, disparità di trattamento, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, in quanto la zona di rispetto creata dall'ordinanza in parola

sarebbe attraversata longitudinalmente da una strada pubblica, già comunale ed ora provinciale, che provocherebbe dispersione di acque bianche di natura inquinante, rendendo inutili le misure adottate nei riguardi della proprietà dell'interessata; analoghe considerazioni sarebbero da farsi per l'esistenza di alcuni insediamenti abitativi non dotati di condotte fognarie; alla mancanza di opere idonee nella zona di rispetto assoluto del pozzo, quali una cabina di calcestruzzo, opere di canalizzazione delle acque in ruscellamento e chiusura adeguata del boccapozzo;

d) incompetenza del Sindaco alla adozione del provvedimento impugnato a norma dell'art. 9 del D.P.R. n. 236 del 1988.

2. Si sono costituiti in cancelleria, per resistere all'impugnazione, il comune e la controinteressata intimati.

Il primo eccepisce l'inapplicabilità delle norme sull'avvio del procedimento amministrativo e la partecipazione allo stesso in considerazione dell'urgenza di tutelare le acque destinate al consumo umano ed in quanto si tratterebbe di attività amministrativa vincola nei presupposti tecnici e amministrativi e nei contenuti. Sarebbero peraltro inammissibili le censure di illegittimità derivata concernenti direttamente la deliberazione n. 91 del 1991 della commissione amministratrice dell'Azienda; la delibera e la convenzione che vi hanno fatto seguito, peraltro, non potrebbero essere disapplicati dal giudice amministrativo, ancorché illegittime. In ogni caso, ai fini dell'interesse alla cui tutela è rivolta l'ordinanza impugnata, sarebbe da sola sufficiente la situazione di fatto consistente nella destinazione dell'acqua emunta al consumo umano. Il provvedimento inoltre sarebbe rivolto **alla eliminazione di tutte le fonti inquinanti, per cui prive di pregio sareb-**

bero le ulteriori censure, ivi compresa la dedotta incompetenza del Sindaco (in quanto trattarebbesi di provvedimento comunque caratterizzato dall'urgenza).

Analoghi rilievi ed eccezioni sono mossi dalla controinteressata.

2. Compare le parti all'udienza del 9 dicembre 1996, su richiesta dei difensori comparsi alla successiva udienza del 24 marzo 1997 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi, successivamente, alla pubblica udienza del 24 novembre 1997 nella quale veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non é qualificabile alla stregua di provvedimento urgente, il provvedimento con il quale - a distanza di molti anni dalla utilizzazione di acque emunte dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico-potabile della popolazione e successivamente ad una lunga sequenza di atti provvedimentali e non, che hanno viste coinvolte differenti Autorità, a partire dal 1989 (data in cui il Comune di venne autorizzato all'utilizzo per scopi idropotabili delle acque provenienti dal Pozzo "Di Natale") senza che nel frattempo sia stato adottato alcun provvedimento regionale, in tema di determinazione della zona di rispetto prevista dal D.P.R. n. 236 del 1988 - il Sindaco ha adottato, su istanza dell'Azienda municipalizzata per il servizio idrico del Civico acquedotto, una ordinanza con la quale é posto il divieto di talune attività e destinazioni attorno ad una zona di rispetto del pozzo in questione, individuata sulla base di un elaborato grafico redatto da tecnico della medesima azienda, in assenza di provvedimento regionale e di una situazione di pericolo imminente derivante alla potabilità delle acque dalle

attività o dalle destinazioni allo stato esistenti.

Il provvedimento in questione, non connotato dalla contingibilità ed urgenza, ammesso che possa ricondursi nell'ambito di misure di competenza sindacale, compatibili con il regime e le attribuzioni fissate dal D.P.R. n. 236 del 1988, è illegittimo per essere stato adottato in assenza della previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai proprietari incisi dal divieto, in base agli artt. 8 e 9 della legge della regione siciliana n. 10 del 1091 con la quale è stata recepita la legge statale n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

2. Sotto differente profilo deve essere rilevato che solo nella ipotesi in cui sussista già il provvedimento regionale di delimitazione delle zone di rispetto, può ritenersi appartenente alla competenza del Sindaco di inibire attività ed utilizzazioni ivi precluse, atteso il carattere meramente ricognitivo del provvedimento (in termini, T.S.A.P., n. 69 del 14 dicembre 1994).

Al contrario manca di competenza il Sindaco allorché adotti misure a pretesa tutela delle zone di rispetto in aree ma non fatte oggetto di previa determinazione regionale, allorché non sia stato a ciò delegato dalla Regione competente (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1030 del 29 settembre 1992 e, ancor più incisivamente, in tema di istituzione delle zone in questione, T.A.R. Umbria, n. 307 del 8 agosto 1992).

Sussiste pertanto anche il vizio di incompetenza denunciato dalla ricorrente.

3. Il ricorso, pertanto, merita accoglimento per tali assorbenti profili, dovendosi prescindere dalle censure ulteriori.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le

parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il ricorso in epigrafe
e per l'effetto annulla l'impugnata ordinanza n. 10 del 18 marzo 1996 del
Sindaco di

Compensa interamente fra le parti in causa le spese del presente giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 24 novembre 1997, dal Tribunale Superiore
delle Acque pubbliche, in Camera di consiglio, con l'intervento dei Magi-
strati nominati in epigrafe.

Seguono le firme.

Publicata il 23 Febbraio '98.